

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI

28 FEBBRAIO 2023

■ DM N. 143/2021 - VERIFICA DELLA CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILE

- PUBBLICATO IL 19.07.2021
- IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8, COMMA 10-BIS DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 120/2020



10-BIS. *Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CONGRUITÀ

ART. 105, CO. 16 D.LGS N. 50/2016



Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato

ART. 49, CO. 3, LETT. B) D.L N.77/2021



Le amministrazioni competenti:

(...)

b) adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

■ ACCORDI DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI DELL'EDILIZIA

- **ACCORDO DEL 10 SETTEMBRE 2020 → D.M. N. 143/2021**
- **ACCORDO DEL 24 GIUGNO 2022 → INDICI DI CONGRUITÀ OS**
- **ACCORDO DEL 7 DICEMBRE 2022 → PROCEDURA DI ALERT**

■ DM N. 143/2021 - VERIFICA DELLA CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILE

- RECEPISCE QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO DELLE PARTI E DALLA RELATIVA TABELLA RECANTE GLI INDICI DI CONGRUITÀ (Cfr. FAQ n. 10 com. CNCE n. 803/21)
- SI APPLICA AI LAVORI EDILI PER I QUALI VIENE EFFETTUATA LA DNL - DENUNCIA DI NUOVO LAVORO ALLA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE DAL 1° NOVEMBRE 2021
- NON SI APPLICA AI LAVORI AFFIDATI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE TERRITORIALI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

È distinta dalla previsione normativa relativa agli adempimenti nei confronti dell'INAIL

Cfr. FAQ n. 10 com. CNCE n. 803/21

■ AMBITO DI APPLICAZIONE

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ SI RIFERISCE ALL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA RELATIVA ALLO SPECIFICO INTERVENTO REALIZZATO NEL SETTORE EDILE*:

- NELL'AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI (SENZA SOGLIA MINIMA DI IMPORTO);
- NELL'AMBITO DEI LAVORI PRIVATI, CON RIFERIMENTO ALLE OPERE IL CUI VALORE RISULTI COMPLESSIVAMENTE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 70.000 EURO

D.Lgs n. 81/2008

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

■ AMBITO DI APPLICAZIONI

* **RIENTRANO NEL SETTORE EDILE**

*tutte le attività, comprese
resa dall'impresa affidata
collettiva edile, nazionale e
di lavoro comparativamente*

TENUTO CONTO ANCHE DI QUANTO PREVISTO DALL' ALLEGATO X AL DLGS N. 81/2008

■ MODALITÀ DI VERIFICA

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ È EFFETTUATA IN RELAZIONE AGLI INDICI MINIMI DI CONGRUITÀ RIFERITI ALLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORI, RIPORTATI NELLE TABELLE ALLEGATE RISPETTIVAMENTE ALL'ACCORDO DEL 10.09.2020 (OG) E ALL'ACCORDO DEL 24.06.2022 (OS)

% DI INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO, COMPRESIVO DEI CONTRIBUTI INPS, INAIL
E DI QUANTO VERSATO ALLE CASSE EDILI/EDILCASSE

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021

Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili

Indici di congruità definiti con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020		
CATEGORIE		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

PERCENTUALI MINIME AL DI SOTTO DELLE QUALI SCATTA LA PRESUNZIONE DI «NON CONGRUITÀ» DELL'IMPRESA

■ ACCORDO DEL 24 GIUGNO 2022

IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO DEL 10 SETTEMBRE 2020, LE PARTI SOCIALI DELL'EDILIZIA HANNO STABILITO LE PERCENTUALI MINIME DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE CATEGORIE SPECIALISTICHE EDILI (OS)



PER I CANTIERI LA CUI **DNL - DENUNCIA DI NUOVO LAVORO**
SIA EFFETTUATA A DECORRERE DAL 1° AGOSTO 2022

■ ACCORDO DEL 24 GIUGNO 2022

<u>OS 1</u>	<u>OS 2 A</u>	<u>OS 6</u>	<u>OS 7</u>	<u>OS 8</u>	<u>OS 11</u>	<u>OS 12-A</u>	<u>OS 12-B</u>
10%	35%	14%	18%	18%	12,50%	10%	13%

<u>OS 13</u>	<u>OS 21</u>	<u>OS 23</u>	<u>OS 24</u>	<u>OS 25</u>	<u>OS 26</u>	<u>OS35</u>
6%	15%	10%	20%	30%	7%	15%

■ ACCORDO DEL 24 GIUGNO 2022

LAVORI DI BITUMATURA

PER GLI APPALTI, ANCHE IN CORSO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO, DI LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG3, LE CASSE EDILI/EDILCASSE DEVONO APPLICARE, PER I LAVORI DI BITUMATURA, UNA SPECIFICA SOTTOCATEGORIA CON INDICE DI CONGRUITÀ PARI AL 6%



e non il 13,77%
previsto per la
categoria OG3

■ DM n. 143/2021 - MODALITÀ DI VERIFICA

AI FINI DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ, SI TIENE CONTO DELLE INFORMAZIONI DICHIARATE DALL'IMPRESA PRINCIPALE ALLA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, CON RIFERIMENTO A:

- VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA;
- VALORE DEI LAVORI EDILI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STESSA;
- COMMITTENZA;
- EVENTUALI IMPRESE SUBAPPALTATRICI E SUBAFFIDATARIE

PER I LAVORI PRIVATI: DEVE INTENDERSI QUELLO INDICATO NELLA NOTIFICA PRELIMINARE O NEL CONTRATTO AL NETTO DELL'IVA

PER I LAVORI PUBBLICI: QUELLO INDICATO IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE, AL NETTO DELL'IVA E AL LORDO DEL RIBASSO

(FAQ N. 1 COM. CNCE N. 803/21)

SI FA RIFERIMENTO AGLI IMPORTI RICONDUCIBILI ALLE ATTIVITÀ EDILI: CCNL E ALLEGATO X, DESUMIBILI DAL CAPITOLATO DI APPALTO E/O DAL CONTRATTO
(FAQ N. 1 COM. CNCE N. 803/21)

■ DM n. 143/2021 - MODALITÀ DI VERIFICA

- IN CASO DI **VARIAZIONI** DA PARTE DEL COMMITTENTE RIFERITE AI LAVORI OGGETTO DI VERIFICA, L'IMPRESA È TENUTA A DIMOSTRARE LA CONGRUITÀ IN RELAZIONE AL NUOVO VALORE DETERMINATO DALLE VARIANTI APPORTATE
- LA **COMMISSIONE NAZIONALE CASSE EDILI (CNCE)** RENDE DISPONIBILI LE MODALITÀ E LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLE SUDDETTE INFORMAZIONI



CNCE_EDILCONNECT



FAQ CNCE

FAQ CNCE

- **COMUNICAZIONE CNCE 798 DEL 10 NOVEMBRE 2021**
- **COMUNICAZIONE CNCE 803 DEL 17 DICEMBRE 2021**
- **COMUNICAZIONE CNCE 805 DEL 15 FEBBRAIO 2022**
- **COMUNICAZIONE CNCE 812 DEL 3 MAGGIO 2022**
- **COMUNICAZIONE CNCE 821 DEL 22 GIUGNO 2022**
- **COMUNICAZIONE CNCE 837 DELL' 8 FEBBRAIO 2023**

■ PROCEDURA INFORMATICA

DENUNCIA DI NUOVO LAVORO - DNL

**L'IMPRESA
PRINCIPALE/
AFFIDATARIA**



**INSERISCE, NEL MENU
APPOSITO, LE INFORMAZIONI
RELATIVE AL
CANTIERE/APPALTO**



**NON SOSTITUISCE LA DENUNCIA DI
NUOVO LAVORO AI FINI INAIL CHE
RESTA OBBLIGATORIA E VALIDA
SECONDO LA RELATIVA DISCIPLINA**



**VALORE COMPLESSIVO
DELL'OPERA**



**VALORE DEI LAVORI EDILI PREVISTI
PER LA REALIZZAZIONE DELLA STESSA**



COMMITTENZA



**EVENTUALI IMPRESE
SUBAPPALTATRICI E SUBAFFIDATARIE**

■ PROCEDURA INFORMATICA

CODICE UNIVOCO DI CONGRUITÀ DI CANTIERE - CUC

C	N	C	E	C										
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- L'INSERIMENTO DEI CANTIERI OGGETTO DI CONGRUITÀ NEL SISTEMA PERMETTERÀ LA CODIFICA CON IL NUOVO “CODICE UNIVOCO DI CONGRUITÀ CANTIERE” NAZIONALE - CUC
- VIENE ASSEGNATO DAL SISTEMA ALL'APPROVAZIONE DELLA DNL

■ PROCEDURA INFORMATICA

CODICE UNIVOCO DI CONGRUITÀ DI CANTIERE - CUC

- **IL CODICE UNIVOCO NON COMPORTA ADEMPIMENTI PER L'IMPRESA, IN QUANTO VERRÀ GENERATO AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA DI GESTIONE CANTIERI E INSERITO, SEMPRE AUTOMATICAMENTE, NELLA DENUNCIA MENSILE DELL'APPALTATORE E DEI SUOI SUBAPPALTATORI**

■ PROCEDURA INFORMATICA

CODICE UNIVOCO DI CONGRUITÀ DI CANTIERE - CUC

- È LO STESSO PER APPALTATORE E PER I SUBAPPALTATORI
- IL SISTEMA NAZIONALE DELLA CONGRUITÀ PROVVEDERÀ A RENDERE AUTOMATICAMENTE DISPONIBILE IL CODICE IDENTIFICATIVO NELLE DENUNCE DI TUTTE LE IMPRESE PRESENTI SUL CANTIERE

■ PROCEDURA INFORMATICA

CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DA PARTE DELLE CASSE SONO:

- **IL CORRETTO CARICAMENTO DEL CANTIERE ATTRAVERSO I SINGOLI SISTEMI ADOTTATI DALLE CASSE E L'ASSEGNAZIONE DEL CUC;**
- **LA COMUNICAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI CHE PARTECIPERANNO ALL'APPALTO CANTIERE;**
- **L'INDICAZIONE DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI ESECUTORI (COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI), NELLA DENUNCIA MENSILE, DELLE ORE DI MANODOPERA DELLO SPECIFICO CANTIERE**

■ PROCEDURA INFORMATICA

CONTATORE DI CONGRUITÀ

- I DATI CARICATI DAI SINGOLI SOGGETTI ANCHE ATTRAVERSO CASSE EDILI/EDILCASSE DIVERSE, CONFLUENDO NEL SISTEMA CNCE_EDILCONNECT, ALIMENTERANNO IL CONTATORE DI CONGRUITÀ VISIBILE DALL'IMPRESA AFFIDATARIA

■ MODALITÀ DI RILASCIO

L'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ È RILASCIATA, ENTRO 10 GIORNI DALLA RICHIESTA, DALLA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, SU ISTANZA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA O DEL SOGGETTO DA ESSA DELEGATO, OVVERO DEL COMMITTENTE

- ✓ PER I LAVORI PUBBLICI: LA CONGRUITÀ È RICHIESTA DAL COMMITTENTE O DALL'IMPRESA AFFIDATARIA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELL'ULTIMO SAL DA PARTE DELL'IMPRESA, PRIMA DI PROCEDERE AL SALDO FINALE DEI LAVORI;
- ✓ PER I LAVORI PRIVATI: LA CONGRUITÀ DEVE ESSERE DIMOSTRATA PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SALDO FINALE DA PARTE DEL COMMITTENTE. A TAL FINE, L'IMPRESA AFFIDATARIA PRESENTA L'ATTESTAZIONE RIFERITA ALLA CONGRUITÀ DELL'OPERA COMPLESSIVA

■ ASSENZA DI CONGRUITÀ

- LA CASSA EDILE/EDILCASSA A CUI È STATA RIVOLTA LA RICHIESTA INVITA L'IMPRESA A REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE ENTRO 15 GIORNI, TRAMITE IL VERSAMENTO IN CASSA EDILE/EDILCASSA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA DIFFERENZA DI COSTO DEL LAVORO NECESSARIA PER RAGGIUNGERE LA PERCENTUALE STABILITA PER LA CONGRUITÀ

- LA REGOLARIZZAZIONE NEL TERMINE PREVISTO CONSENTE IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

■ ASSENZA DI CONGRUITÀ

- SE LO SCOSTAMENTO È PARI O INFERIORE AL 5% DELLA PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA, LA CASSA EDILE/EDILCASSA RILASCIATA L'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ, PREVIA IDONEA DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI CHE GIUSTIFICHI TALE SCOSTAMENTO.
- L'IMPRESA AFFIDATARIA NON CONGRUA PUÒ DIMOSTRARE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA MEDIANTE ESIBIZIONE DI DOCUMENTAZIONE IDONEA AD ATTESTARE COSTI NON REGISTRATI PRESSO LA CASSA EDILE/EDILCASSA, IN BASE A QUANTO PREVISTO NELL'ACCORDO DEL **10 SETTEMBRE 2020**



p) l'impresa principale risultante non congrua (...) potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in C.E. quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco di personale edile e lavoratori iscritti ad altra cassa

■ ASSENZA DI CONGRUITÀ

In mancanza di regolarizzazione:

- L'ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ È COMUNICATO AI SOGGETTI CHE HANNO EFFETTUATO LA RICHIESTA E LA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE PROCEDE ALL'ISCRIZIONE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA IN BNI (BANCA NAZIONALE IMPRESE IRREGOLARI)
- L'ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ RIFERITA ALLA SINGOLA OPERA, PUBBLICA O PRIVATA, INCIDE, DALLA DATA DI EMISSIONE, SULLE SUCCESSIVE VERIFICHE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA FINALIZZATE AL RILASCIO PER L'IMPRESA AFFIDATARIA DEL DURC ONLINE

PER LE ALTRE IMPRESE COINVOLTE NELL'APPALTO,
RESTANO FERME LE RELATIVE DISPOSIZIONI GIÀ PREVISTE AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC ONLINE

■ D.M. N. 143/2021 - CONVENZIONE

TRA **MINISTERO DEL LAVORO, INL, INPS, INAIL, CNCE** PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI **INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI** TRAMITE COOPERAZIONE APPLICATIVA CHE CONSENTANO DI RENDERE DISPONIBILI:

- *GLI ESITI DELLE VERIFICHE DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA IMPIEGATA;*
- *I DATI RELATIVI A OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO, AI LAVORATORI IMPIEGATI E ALLE RELATIVE RETRIBUZIONI*



necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

■ D.M. n. 143/2021 - COMITATO DI MONITORAGGIO

COME PREVISTO DAL DM N. 143/2021, CON IL DECRETO DIRETTORIALE N. 17 DEL 15 APRILE 2022 È STATO ISTITUITO UN COMITATO DI MONITORAGGIO, COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DI:

- Ministero del Lavoro;
- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- INPS;
- INAIL;
- INL;
- Parti sociali firmatarie dell'Accordo del 10 settembre 2020
- CNCE

■ ACCORDO DEL 7 DICEMBRE 2022

- PER I CANTIERI CONCLUSI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023:



POSSIBILITÀ PER L'IMPRESA DI GIUSTIFICARE L'EVENTUALE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE MINIMA DI CONGRUITÀ CON AUTODICHIARAZIONE RELATIVA, PER ESEMPIO, A UTILIZZO DI MACCHINARI ALTAMENTE TECNOLOGICI, UTILIZZO DI MATERIALI DI PREGIO, UTILIZZO DI MANUFATTI ESTRANEI A LAVORAZIONI EDILI ETC

■ ACCORDO DEL 7 DICEMBRE 2022

- PER I CANTIERI IN CORSO AL 1° MARZO 2023 O AVVIATI A DECORRERE DA TALE DATA:



PROCEDURA DI ALERT

- PROCEDURA INFORMATIVA VEICOLATA DAL SISTEMA CNCE_EDILCONNECT PER IL TRAMITE DELLA CASSA COMPETENTE, FINALIZZATA A SENSIBILIZZARE AL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGRUITÀ

ACCORDO DEL 7 DICEMBRE 2022

LAVORATORI AUTONOMI

- **MODALITÀ PRINCIPALE PER INDICARE, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ, IL COSTO DEL LAVORATORE AUTONOMO: INSERIRE IN CNCE_EDILCONNECT LE ORE LAVORATE (MAX 173 AL MESE), IL CUI COSTO È COMMISURATO CONVENZIONALMENTE AL 3° LIVELLO (OPERAIO SPECIALIZZATO), SECONDO IMPORTO STABILITO DA CCNL EDILIZIA ARTIGIANATO.**
- **MODALITÀ ALTERNATIVA: PRESENTAZIONE DI IDONEA FATTURA, CHE CONTENGA SPECIFICAMENTE L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO DELLA MANODOPERA.**

ACCORDO DEL 7 DICEMBRE 2022

DENUNCIA PER CANTIERE

**CONFERMATO L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA PER LO SPECIFICO CANTIERE
(NELL'AMBITO DELLA DENUNCIA TELEMATICA MENSILE
EFFETTUATA DALL'IMPRESA ALLA CASSA EDILE)**

OBBLIGO GIÀ VIGENTE ANTERIORMENTE ALL'ISTITUTO DELLA CONGRUITÀ

APPLICAZIONE CCNL EDILE NEI LAVORI ASSISTITI DA BONUS EDILIZI

■ APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI

**ART. 1 CO. 43-BIS LEGGE N. 234/2021 (INTRODOTTO DA D.L. N. 13/2022),
COME MODIFICATO DALL'ART. 23-BIS DEL D.L. N. 21/2022**

**EFFICACE DAL
27.05.2022 E SI APPLICA
AI LAVORI EDILI AVVIATI
SUCCESSIVAMENTE A TALE
DATA**

- PER I LAVORI EDILI DI CUI ALL'ALLEGATO X DEL D. LGS. N. 81/2008, I BENEFICI CONNESSI AI BONUS EDILIZI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI SOLO SE NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI È INDICATO CHE I LAVORI EDILI SONO ESEGUITI DA DATORI DI LAVORO CHE APPLICANO I CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE, NAZIONALE E TERRITORIALI, STIPULATI DALLE ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D. LGS. N. 81/2015
- TALE NORMA TROVA APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE OPERE IL CUI IMPORTO RISULTI COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE A 70.000 EURO, FERMO RESTANDO CHE L'OBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE È RIFERITO ESCLUSIVAMENTE AI LAVORI EDILI COME DEFINITI DALL'ALLEGATO X DEL D. LGS. N. 81/2008

■ APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI

**ART. 1 CO. 43-BIS LEGGE N. 234/2021 (INTRODOTTO DA D.L. N. 13/2022),
COME MODIFICATO DALL'ART. 23-BIS DEL D.L. N. 21/2022**

IL RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO DEL SETTORE EDILE DEVE ESSERE INDICATO:

- ✓ ***NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI***
- ✓ ***NELLE FATTURE EMESSE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI***

■ APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022

LA CIRCOLARE ESPlicita CHE FRA I «*CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE, NAZIONALE E TERRITORIALI, STIPULATI DALLE ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008*» È INCLUSO IL CCNL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI SOTTOSCRITTO DA ANCE, ASSOCIAZIONI DELLE COOPERATIVE, FENEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL (CODICE CNEL F012).

■ APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022

- IL SOGGETTO TENUTO A INDICARE NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO IL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO È, IN PRIMO LUOGO, IL DATORE DI LAVORO CHE ESEGUE LAVORI EDILI IN OPERE DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A **70.000 EURO (IMPRESA ESECUTRICE)**
- L'OBBLIGO DI INDICARE IL CCNL APPLICATO VIGE ANCHE QUALORA IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SIA STIPULATO PER IL TRAMITE DI UN GENERAL CONTRACTOR, OVVERO QUALORA I LAVORI EDILI SIANO OGGETTO DI SUBAPPALTO. IN TALI CASI, NEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO STIPULATO CON UN GENERAL CONTRACTOR, O CON SOGGETTI CHE SI RISERVANO DI AFFIDARE I LAVORI IN APPALTO, DEVONO ESSERE INDICATI I CONTRATTI COLLETTIVI CHE POTRANNO ESSERE APPLICATI DALLE IMPRESE CUI VENGONO AFFIDATI I LAVORI EDILI E NEI SUCCESSIVI CONTRATTI STIPULATI CON TALI SOGGETTI E NELLE RELATIVE FATTURE, DOVRÀ ESSERE INDICATO IL CONTRATTO EFFETTIVAMENTE APPLICATO

■ APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022

- SONO ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE GLI INTERVENTI ESEGUITI, SENZA L'IMPIEGO DI DIPENDENTI, DA IMPRENDITORI INDIVIDUALI, ANCHE AVVALENDOSI DI COLLABORATORI FAMILIARI, OVVERO DA SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI CHE PRESTANO LA PROPRIA OPERA LAVORATIVA NELL'ATTIVITÀ NON IN QUALITÀ DI LAVORATORI DIPENDENTI
- NEL CASO IN CUI VENGANO COMMISSIONATI LAVORI EDILI AD UN LAVORATORE AUTONOMO, NON DEVE ESSERE INDICATO ALCUN TIPO DI CONTRATTO COLLETTIVO, DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE APPLICARE UN CONTRATTO COLLETTIVO LADDOVE NON ESISTANO DIPENDENTI

■ APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022

L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA PRECISATO CHE I LAVORI EDILI AI QUALI SI RIFERISCE LA DISPOSIZIONE SONO QUELLI ESPRESSAMENTE PREVISTI NELL'ALLEGATO X DEL D. LGS. N. 81/2008 E CHE *“TALE CATEGORIA NON PUÒ ESSERE SUSCETTIBILE DI INTERPRETAZIONI ESTENSIVE”*, ESCLUDENDO ESPRESSAMENTE *“I LAVORI CONSISTENTI NELLA POSA IN OPERA DI ELEMENTI ACCESSORI IN LEGNO, NONCHÉ LE ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA ACCESSORIA, CHE SONO REGOLATI DA APPOSITI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO”*

■ APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022

È ONERE DEL COMMITTENTE DEI LAVORI RICHIEDERE E/O VERIFICARE L'INSERIMENTO DELL'INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI, IN QUANTO L'OMESSA INDICAZIONE NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO DETERMINA IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI FISCALI

LA MANCATA INDICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NELLE FATTURE EMESSE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI (COMUNQUE OBBLIGATORIA) NON COMPORTA IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI FISCALI, PURCHÉ TALE INDICAZIONE SIA PRESENTE NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO (→ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, EX ART. 47 DPR N. 445/2000, RILASCIATA DALL'IMPRESA)

■ APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022

RESTA FERMO L'OBBLIGO DI RISPETTARE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI:

- VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI IMPRESA AFFIDATARIA, IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI
- VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NELLA REALIZZAZIONE E DEI LAVORI EDILI

PER FINALITÀ DIVERSE
DALLA DETRAIBILITÀ DELLE SPESE

■ APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022

LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO PER LE SEGUENTI AGEVOLAZIONI:

- **SUPERBONUS, PREVISTO DALL'ARTICOLO 119 DEL D.L. N. 34/2020;**
- **RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 1, LETTERE A), B) E D), DEL TUIR;**
- **EFFICIENZA ENERGETICA DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL D.L. N. 63/2013;**
- **ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMI DA 1-BIS A 1-SEPTIES DEL D.L. N. 63/2013;**
- **RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA DEGLI EDIFICI ESISTENTI, IVI INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA ESTERNA, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 219 E 220, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020**

■ APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022

- **INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI ALL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 1, LETTERA H), DEL TUIR, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 119, COMMI 5 E 6;**
 - **INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI DI CUI ALL'ARTICOLO 16-TER DEL D.L. N. 63/2013;**
 - **DETRAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 119-TER DEL D.L. N. 34/2020;**
 - **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, PREVISTO DALL'ARTICOLO 120 DEL D.L. N. 34/2020;**
 - **BONUS MOBILI, PREVISTO DALL'ARTICOLO 16, COMMA 2, DEL D.L. N. 63/2013, CON RIFERIMENTO AI PRESUPPOSTI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 16-BIS DEL TUIR**
 - **BONUS VERDE, PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 12, DELLA LEGGE N. 205/2017**
-

Grazie per l'attenzione